

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI AFFIDO FAMILIARE
E FORME DI
SOLIDARIETA' TRA FAMIGLIE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 del
24.11.2010**

PREMESSA

La famiglia è il luogo privilegiato in cui il bambino cresce e sviluppa le proprie potenzialità.

Relazioni, protezione e sicurezza, sono elementi indispensabili al minore d'età per costruire la propria identità, il proprio modo di rapportarsi con il mondo esterno per realizzare le proprie aspirazioni.

Quando la struttura familiare, i genitori o coloro che ne svolgono le funzioni, si trovano per qualche motivo (fisico, economico, psicologico, culturale, ambientale) in difficoltà a svolgere le proprie funzioni, si rendono necessari interventi di tutela del minore e di sostegno alla famiglia.

Ai sensi della legislazione internazionale (Carta Sociale Europea di Strasburgo del 3 maggio 1996 ratificata con L. 9.02.99 n. 30 art. 16 e 17, Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo di New York 1989, ratificata con L- 27-05.1991 n. 176 art. 9, 12, 18 e 20), nazionale e regionale (L.R. del 13.04.2001 n. 11 art. 125), l'istituzione dell'affido è rivolta a tutti i minori d'età che si trovano temporaneamente privi del loro ambiente familiare oppure che non possono essere lasciati in tale ambiente nel loro interesse.

Pertanto tutti, inclusi i minori d'età non residenti ma in carico ai servizi sociali del territorio ai sensi della normativa vigente, hanno diritto ad una adeguata protezione sociale, giuridica ed economica.

Il presente documento è finalizzato a regolamentare gli interventi di affidamento familiare e di solidarietà tra famiglie, quale realizzazione nel territorio del diritto fondamentale dei bambini e dei ragazzi a vivere, crescere ed essere educati nell'ambito di una famiglia. Il presente documento è redatto anche ai sensi delle linee guida per l'affidamento familiare, approvati dalla Regione Veneto con DGR 379 del 2008.

Per il minore d'età l'esperienza di essere accolto da una famiglia, in affido o come solidarietà tra famiglie, può rappresentare l'occasione di sperimentare relazioni di cura, di crescita, di sviluppo delle proprie potenzialità, ad integrazione di quelle offerte dalla famiglia d'origine.

L'affidamento familiare, in ogni caso, non deve essere considerato come una soluzione definitiva, ma come una tappa di un percorso di crescita del minore d'età e della sua famiglia di origine. Caratteristica peculiare dell'affidamento familiare è il mantenimento della relazione del minore con la propria famiglia di origine: per i ragazzi e per i bambini questa è una esigenza importante, anche in situazioni di particolare difficoltà.

Caratteristica peculiare delle diverse forme di solidarietà tra famiglie è il mantenimento del minore d'età nel proprio contesto di vita attraverso la realizzazione di interventi che hanno una funzione preventiva. Le forme di solidarietà tra famiglie hanno lo scopo di integrare le funzioni genitoriali, non di sostituirsi ad esse.

Gli Enti interessati all'attuazione del presente regolamento, collaborano strettamente e con continuità con i servizi socio-sanitari competenti.

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione dei Comuni "Adige Guà" ed i Comuni aderenti riconoscono l'importanza dell'affidamento familiare e delle forme di solidarietà tra le famiglie.
2. L'affidamento familiare è individuato come uno strumento particolarmente importante all'interno dei progetti formulati nei confronti di nuclei che vivono situazioni di difficoltà e che necessitano di un supporto per sé e per i propri figli.
3. Ai sensi delle Leggi nn.184/83, 285/97, 328/2000 e 149/2001, i servizi sociali, socio-assistenziali e sanitari devono prioritariamente porre in essere tutti quegli interventi di sostegno alla famiglia, affinché questa riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali assicurando un ambiente idoneo alla crescita del minore.
4. In particolare gli interventi qui definiti di "*solidarietà tra famiglie*" trovano le ragioni normative nell'art. 1 della legge 184/83, dall'art. 16 della Legge 328/2000 comma 3 e dalle Linee guida per i servizi socio sanitari della Regione Veneto.
5. Obiettivo generale è quello di far sì che l'affidamento familiare e le forme di solidarietà tra famiglie diventino sempre di più una risorsa per i cittadini, così come previsto dalle leggi, e che tali strumenti trovino riscontri operativi nella comunità locale, coinvolta, attiva e partecipe nella promozione e nella realizzazione di questo intervento.

ART. 2 - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. L'affidamento familiare è un intervento ed una risorsa che può differenziarsi nella sua applicazione concreta in riferimento al progetto che viene formulato; progetto che ogni volta si riferisce alle necessità ed ai bisogni di un bambino e della sua famiglia d'origine e che, quindi, può richiedere interventi specifici.
2. L'affido, così come definito dalla legge 184/1983 e seguenti si realizza attraverso:
 - il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà; è un atto ufficiale disposto dal Sindaco o delegato su indicazione del Servizio sociale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare. (**Affido consensuale**);
 - la disposizione del Tribunale dei Minorenni con atto giudiziario su segnalazione del Servizio sociale competente; si rende necessario nel caso vi siano situazioni di pregiudizio (violenza, abusi, maltrattamenti) o di rischio di pregiudizio e quando i genitori abbiano una condotta pregiudizievole ai sensi articoli 330, 333 e 334 del codice civile e non siano d'accordo nel dare in affido il proprio figlio; le modalità dell'affido (sede, durata, articolazione, vigilanza ecc.) sono indicate dal Giudice. (**Affido giudiziario o coattivo**).
3. Permangono i poteri tutelari della Pubblica Amministrazione ai sensi art. 403 c.c. "Affidamento urgente" ossia disposto con ordinanza del Sindaco

nell'ipotesi in cui si debba intervenire in via provvisoria per il collocamento protettivo di minori d'età abbandonati o in pericolo fino a che si possa provvedere in modo definitivo, ossia con provvedimento della Autorità Giudiziaria competente (Tribunale per i Minorenni in caso di abbandono o pericolo psico-fisico, Giudice Tutelare in caso di apertura tutela).

4. Vengono individuate e regolamentate le seguenti tipologie di affidamento familiare:

- a) affidamento familiare diurno e parziale,
- b) affidamento familiare residenziale,
- c) affidamento familiare residenziale di neonati,
- d) affidamento familiare di minori d'età disabili,
- e) affidamento familiare residenziale a parenti,
- f) affidamento familiare a breve termine,
- g) affidamento familiare in situazioni di emergenza,
- h) affidamento familiare residenziale di "mamma e bambino".

ART. 3 AFFIDAMENTO FAMILIARE DIURNO E PARZIALE

1. Per affidamento familiare diurno e parziale si intende un *intervento di sostegno alla famiglia in temporanea e/o parziale difficoltà e di appoggio al minore d'età in alcuni momenti della giornata o della settimana.*

2. La finalità dell'affidamento diurno e parziale è di aiutare una famiglia a superare uno stato di disagio di varia origine, che impedisce ai genitori di assicurare al figlio la loro presenza costante e la cura adeguata.

3. L'affidamento familiare diurno e parziale permette il supporto del minore e della sua famiglia in difficoltà, senza allontanarlo da casa, offrendogli un appoggio quotidiano, o comunque significativo, nell'arco della settimana tale da garantirgli un importante riferimento educativo ed affettivo che sia utile nel suo processo di crescita.

Allo stesso modo l'instaurarsi di relazioni positive tra la famiglia naturale e la famiglia affidataria o l'affidatario rappresenta una opportunità di maturazione e di apprendimento per tutti i soggetti coinvolti.

4. L'affidamento diurno ha alcune caratteristiche peculiari:

- La *vicinanza territoriale*: deve mantenere il minore nel proprio ambito di vita e di relazioni sociali (scuola, parenti, amici, ecc.).
- La *regolarità*: deve prevedere tempi e luoghi stabiliti ed organizzati durante la settimana, in modo da offrire un punto di riferimento significativo al minore ed alla sua famiglia.
- La *continuità*: deve consistere in un intervento che si protrae per un tempo significativo che permetta alla famiglia del minore il superamento delle sue difficoltà e che permetta altresì l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e di collaborazione tra le due famiglie.
- L'*affiancamento alle figure genitoriali*: gli affidatari accompagnano e sostengono il minore e la sua famiglia riconoscendo a questa ultima il proprio ruolo genitoriale a tutti gli effetti.

5. Per l'affidamento diurno non è obbligatorio il decreto di esecutività da parte del Giudice Tutelare.

6. L'affido diurno e parziale deve essere

a) *“centrato sul minore d'età”* al fine di garantirgli uno spazio educativo esclusivo senza compromettere, tuttavia, il rapporto creatosi con i genitori naturali.

b) *“centrato sulla famiglia”* al fine di assicurare ai genitori, o al genitore solo, che incontrano difficoltà e fragilità nell'accudimento del/dei bambino/i, e che richiedono un aiuto al servizio, una relazione con la famiglia affidataria o l'affidatario affinché questi ultimi non si limitino solo a sostenere il/i bambino/i ma anche il/i genitore/i, senza sostituirsi ad essi e a *“capire”* la situazione degli stessi attraverso un progetto di aiuto e di tutela con la famiglia d'origine.

ART. 4 - AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE

1. Per affidamento familiare residenziale si intende l'accoglienza, da parte di una famiglia senza vincoli di parentela, di un minore d'età il cui nucleo d'origine vive una situazione di grave difficoltà, per un periodo definito che preveda la permanenza dello stesso presso l'abitazione degli affidatari ed incontri regolari e periodici con i genitori o con altri parenti, così come definito nei singoli progetti individuali.

2. La famiglia affidataria o l'affidatario devono favorire la crescita del minore nonostante le difficoltà della sua famiglia naturale.

Scopo di questa fattispecie di affidamento è anche quello di permettere ai genitori di concentrarsi sulla soluzione dei propri problemi.

3. Deve essere previsto, per ogni progetto di affidamento, un tempo e una durata dell'intervento, che potrà essere prorogato, ma solo attraverso una riformulazione periodica del programma e degli obiettivi individuati e dopo un'attenta verifica sul percorso già effettuato.

ART. 5 AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE DI NEONATI

1. Per i neonati che necessitano di una collocazione diversa dalla loro famiglia, soprattutto in situazioni dove siano presenti precise disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, è opportuno *offrire una famiglia affidataria disponibile a farsi carico del bambino fino a quando potrà tornare nella famiglia d'origine o andrà in una famiglia adottiva scelta dal Tribunale per i Minorenni.*

2. La famiglia affidataria che da la disponibilità per un neonato deve avere particolare competenza per gestire una situazione molto delicata e coinvolgente e, per definizione, *transitoria.*

Deve saper gestire bene la propria emotività, pur mettendo in gioco tutte le sue risorse affettive. Deve essere capace di compiere il *processo di distacco dal bambino*, in modo tale che al piccolo si apra una nuova prospettiva, su una linea di continuità, che permetta al bambino di far tesoro delle esperienze positive di attaccamento vissute con gli affidatari.

3. Gli affidatari di neonati dovranno essere particolarmente supportati dagli operatori del servizio sociale e sanitario competenti in materia e sarà necessario un sostegno e un confronto con gruppi di famiglie affidatarie.

Gli affidatari di neonati hanno anche il compito di documentare in modo accurato l'evoluzione del bambino, attraverso relazioni mediche, esami,

fotografie: questo materiale potrà poi essere consegnato agli operatori, affinché sia possibile farlo avere alla famiglia che diverrà definitiva per il bambino.

4. Particolare attenzione dovrà essere posta dalla famiglia affidataria a garantire un totale *riserbo* circa la situazione del bambino, specialmente nel caso in cui l'affidamento si concluda con l'adozione da parte di un'altra famiglia.

Le informazioni da trasmettere devono essere concordate con gli operatori.

5. Gli affidatari di un bambino neonato dovranno collaborare al programma di incontri del bambino con i genitori naturali ed eventuali parenti, secondo il programma formulato dal servizio sociale, tenuto conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Gli incontri avverranno preferibilmente in un ambiente neutro, individuato a cura degli operatori. Vista la delicatezza dell'intervento, non è possibile da parte di una famiglia affidataria accogliere contemporaneamente più di un neonato, salvo particolari eccezioni (gemelli).

ART. 6 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI D'ETÀ DISABILI

1. Nel caso in cui il minore in affidamento sia affetto da disabilità accertata o da particolari difficoltà relazionali, devono essere garantiti:

- a) una maggiorazione del rimborso spese, in considerazione delle specifiche esigenze del minore d'età, come previsto dalla DGR Veneto 675/2008,
- b) interventi di sostegno educativo e, se necessario, di assistenza domiciliare.

ART. 7 - AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE A PARENTI (INTRA FAMILIARE)

1. L'affidamento intra familiare consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado. Tale forma di affido, di fatto, non richiede alcun provvedimento né amministrativo né giudiziario in quanto la disponibilità e l'aiuto tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela dovrebbe essere un'espressione naturale di solidarietà, oltre che un obbligo peraltro indicato dall'art. 433 del Cod.Civ..

Si ritiene tuttavia opportuno regolamentare tale tipologia di affidamento in quanto è un intervento molto utilizzato dal Servizio Sociale nei progetti a favore dei minori e spesso anche disposto dall'Autorità Giudiziaria.

L'affido intra familiare va segnalato al Pubblico Ministero Minorile ogni qualvolta occorra limitare la potestà dei genitori e comunque qualora si protragga oltre i 6 mesi. Se non si ottiene il consenso dei genitori esercenti la potestà al progetto di affido intra familiare, è possibile il ricorso al Tribunale per i Minorenni a cura del Pubblico Ministero Minorile ex art. 333 Cod.Civ..

2. L'affidamento familiare a parenti entro il quarto grado sarà:

- senza contributo economico, se i familiari che sono tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Cod.Civ. abbiano la possibilità di provvedervi;
- con contributo economico, per situazioni nelle quali i parenti non sono in grado di provvedere alle necessità economiche del minore, e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio. Occorre, pertanto, che nella formulazione del progetto di affido intra familiare venga valutata la situazione economica dei parenti disponibili all'affido.

ART. 8 - AFFIDAMENTO FAMILIARE A BREVE TERMINE

1. Si tratta di una forma di affido che *normalmente non dura più di qualche settimana (al massimo per 6 mesi) e che riguarda in particolare i bambini sotto i sei anni, quando si può prevedere, con ragionevole certezza, una collocazione definitiva del minore di età in tempi molto rapidi.*

ART. 9 - AFFIDO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

1. Tale affidamento si configura come un servizio di "pronto intervento", dettato *dall'esigenza di una prima accoglienza per minori d'età coinvolti in situazioni familiari improvvisamente degenerate e che pertanto richiedono l'allontanamento immediato.*

2. La scelta di questo intervento deve essere praticata solo qualora non sia possibile l'accoglienza presso parenti idonei e può prevedere in casi eccezionali l'inserimento del minore insieme alla madre presso la famiglia affidataria o l'affidatario.

3. I minori d'età in situazioni di urgenza possono essere accolti solamente da famiglie adeguatamente preparate.

ART. 10 - AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE DI "MAMMA E BAMBINO"

1. E' una forma di affidamento molto preziosa e utile, in quanto permette ad un bambino di crescere vicino alla sua mamma, offre un aiuto importante anche alla mamma che si trova in condizioni di fragilità e pone le basi per una evoluzione positiva del nucleo familiare.

Spesso si presenta la necessità di offrire un ambiente familiare a mamma e bambino, che si trovano a dover affrontare particolari problematiche: necessità per una mamma giovane, inesperta o in difficoltà di imparare a svolgere il ruolo materno, bisogno di protezione, necessità di un ambiente ricco di relazioni affettive, bisogno per la mamma di dedicare le cure adeguate al bambino prima di cercare un proprio percorso di autonomia, anche economica, oltre che abitativa.

2. In tutti questi casi il servizio sociale può offrire l'accoglienza da parte di una famiglia affidataria o l'affidatario, preparata e disponibile a questo particolare specifico intervento.

Il progetto del servizio sociale dovrà in questo caso specificare gli accordi tra la mamma/bambino e la famiglia ospitante.

3. Sarà possibile anche non emettere uno specifico provvedimento di affidamento del bambino alla famiglia ospitante, qualora l'obiettivo primo dell'affidamento sia quello di responsabilizzare la madre nel proprio ruolo.

4. In altri casi, ove occorra garantire una situazione di assoluta tutela del bambino, tutela che la mamma non è ancora in grado di garantire, si potrà affidare il bambino alla coppia ospitante.

ART. - 11 TIPOLOGIE DI SOLIDARIETÀ TRA FAMIGLIE

1. La solidarietà tra famiglie consiste in una serie di interventi e di risorse attivati dai servizi, finalizzati a promuovere le risorse della famiglia e ad incrementare gli aspetti protettivi. Tali obiettivi si realizzano attraverso l'integrazione, su aspetti e obiettivi condivisi, delle funzioni genitoriali. Concretamente avviene attraverso la definizione di un progetto di vicinanza tra un nucleo familiare con un altro nucleo o con una persona singola.

2. La solidarietà tra famiglie rientra all'interno degli interventi concordati con la famiglia e si realizza in un regime di consensualità.

3. E' possibile prevedere forme di solidarietà tra famiglie anche all'interno di un regime di affidamento ai servizi sociali da parte del Tribunale per i Minorenni, sempre che questo preveda la permanenza del minore presso la propria famiglia; anche in questo caso l'intervento è caratterizzato dalla consensualità da parte della famiglia.

4. Vengono individuate e regolamentate le seguenti tipologie di solidarietà tra famiglie:

vicinanza solidale
convivenza solidale o di sostegno
buon vicinato

ART. - 12 VICINANZA SOLIDALE

1. Consiste nella vicinanza ad un minore o ad un nucleo familiare che necessitano di essere accompagnati o sostenuti nello svolgimento di alcune attività della vita quotidiana o per raggiungere alcuni obiettivi educativi. Obiettivi specifici possono essere:

- il sostegno nell'ambito scolastico,
- il sostegno alla relazione con altri bambini,
- il sostegno nell'organizzazione della famiglia in momenti particolari,
- la costruzione di una rete sociale per quelle famiglie che non hanno instaurato, nel territorio di residenza, legami parentali o amicali significativi,
- la conoscenza e l'inserimento in attività del territorio per minori d'età isolati,
- l'apprendimento di abilità (saper cucinare, svezzare un bambino, gestione economica, trovare casa, ecc...).

2. I Servizi Sociali definiscono il progetto e agiscono come elemento di congiunzione tra bisogno e offerta di disponibilità.

ART. 13 - LA CONVIVENZA SOLIDALE O DI SOSTEGNO

1. Consiste nella accoglienza nell'abitazione della famiglia ospitante, per un periodo definito di tempo (da pochi mesi fino a qualche anno) di persone maggiorenni (giovani maggiorenni che finiscono il percorso in comunità per minori d'età, disabili lievi...) o nuclei familiari (genitore solo con bambino) che

necessitano di un supporto marginale per il raggiungimento di una piena autonomia. Obiettivi specifici possono essere:

- favorire lo sviluppo dell'autonomia e l'acquisizione di alcune abilità per l'autogestione del quotidiano (gestione dei soldi, gestione domestica, ricerca del lavoro, ricerca della casa, sostegno nell'accudimento ed educazione dei figli, organizzazione e gestione del tempo);
- offrire occasioni di confronto ed ascolto.

2. I Servizi Sociali definiscono il progetto e agiscono come elemento di congiunzione tra bisogno e offerta di disponibilità, intervengono qualora insorgano difficoltà e problemi.

ART. - 14 BUON VICINATO

1. Consiste in azioni di sostegno, non di tipo educativo, verso un'altra persona o nucleo familiare che si trova in situazione di bisogno per mancanza di risorse di rete. Obiettivi specifici possono essere:

- aiuto attraverso piccole azioni anche di tipo organizzativo che permettono di far fronte a difficoltà; ad esempio: accompagnare o ritirare un minore d'età da scuola, o ad attività del tempo libero, accudire un minore d'età per alcune ore;
- affiancarsi al nucleo in alcuni momenti particolarmente complessi dal punto di vista organizzativo, quali ad esempio la spesa settimanale, il pagamento di scadenze.

2. I Servizi Sociali definiscono con le famiglie interessate le attività da svolgere, agiscono come elemento di congiunzione tra bisogno e offerta di disponibilità, intervengono qualora insorgessero difficoltà e problemi.

ART. 15 - PROCEDURA E IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI

1. I soggetti coinvolti nel progetto di affido e nella realizzazione di interventi di solidarietà tra famiglie sono:

- 1) l'Unione dei Comuni "Adige Guà",
- 2) i Comuni aderenti all'Unione,
- 3) la famiglia d'origine, incluso il minore d'età,
- 4) la famiglia affidataria o l'affidatario e le eventuali associazioni a cui aderisce.

ART. 16 - COMPITI DEGLI ENTI

1. Il Comune di residenza del minore provvede a:

- promuovere la sensibilità e la disponibilità all'accoglienza,
- formalizzare l'affido sia consensuale che giudiziale,
- formalizzare attraverso proprio provvedimento l'intervento di solidarietà tra famiglie,
- garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia di origine e della famiglia affidataria.

2. L'Unione dei Comuni "Adige Guà" corrisponde regolarmente il contributo economico pattuito e provvede alla copertura assicurativa.

ART. 17 - -COMPITI DEI SERVIZI SOCIALI

1. Relativamente all'affido familiare

I Servizi Sociali svolgono le seguenti funzioni:

- formulano il progetto quadro secondo le Linee guida regionali (valutazione della situazione, elaborazione progetto, monitoraggio e valutazione),
- richiedono l'UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale) come da DGR Veneto n. 4588 del 28.12.2007,
- incontrano regolarmente la famiglia di origine, il minore di età e gli affidatari,
- predispongono per iscritto un Progetto Educativo Individualizzato (PEI),
- propongono il rimborso spese mensili da erogare agli affidatari e la contribuzione alla spesa da parte della famiglia d'origine in base alle sue concrete possibilità.

2. Relativamente alla solidarietà tra famiglie

I Servizi Sociali definiscono con le famiglie interessate il progetto di massima, in cui sono individuati i compiti delle famiglie, e le modalità con le quali la solidarietà tra famiglie si realizza, compreso l'eventuale rimborso economico.

ART. 18 IMPEGNI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

1. I genitori esercenti la potestà, qualora si tratti di affidamento consensuale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 149/01, sottoscrivono formalmente il progetto dell'affido e si impegnano a:

- rispettare le regole indicate dal servizio in merito alle modalità di incontro e di rientro del minore d'età,
- collaborare con i servizi sociali e con la famiglia affidataria o l'affidatario per una positiva evoluzione del progetto di affido,
- contribuire, in base alle proprie possibilità e ai propri doveri, alle spese personali del minore d'età.

2. Qualora l'affidamento sia disposto dall'Autorità Giudiziaria e non sia consensuale, i Servizi sociali si adopereranno per ottenere, anche in un momento successivo all'inizio dell'affidamento stesso, l'adesione e la collaborazione della famiglia d'origine del minore d'età, per un sereno svolgimento del progetto.

In particolare i servizi si impegneranno a comunicare alla famiglia d'origine le ragioni che hanno determinato l'allontanamento del minore d'età, nel modo più analitico possibile.

Il minore d'età è protagonista del progetto di affidamento. In ogni fase del progetto, a cura dei servizi sociali deve essere informato, preparato, sostenuto affinché comprenda ciò che sta vivendo e collabori positivamente al progetto di affido.

Se ha già compiuto i dodici anni, deve essere sentito, in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Se invece il ragazzo è minore di dodici anni, può essere sentito.

ART. 19 - IMPEGNI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA O DELL'AFFIDATARIO

1. Gli affidatari collaborano con i Servizi Sociali per l'elaborazione del Progetto Educativo Individualizzato e sottoscrivono formalmente il progetto di affidamento dove dichiarano di impegnarsi a:

- accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con l'autorità parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie (art. 5 della Legge 149/01),
- mantenere i rapporti con la famiglia di origine nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto concordato con i servizi sociali,
- assicurare rispetto e discrezione circa la situazione del minore d'età e della sua famiglia,
- collaborare con gli operatori dei Servizi Sociali e, ove possibile, con la famiglia di origine,
- attuare interventi medici urgenti e necessari per la salute del minore d'età, dandone immediata comunicazione agli operatori ed alla famiglia di origine, e concordare gli interventi non urgenti con gli operatori.

ART. 20 RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DEL VOLONTARIATO

1. Sulla base di quanto sancito dall'articolo 3 della Legge 149/01, gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con Enti o Associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori d'età e delle famiglie per realizzare le seguenti attività a loro assegnate dalla legge:

- la formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento,
- l'organizzazione di corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali,
- l'organizzazione di incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento minori d'età.

ART. 21 CONTRIBUTO MENSILE ED ASSICURAZIONI

1. Gli affidatari hanno il dovere di accogliere presso di sé il minore d'età e provvedere, in misura e con modalità differenti a seconda del progetto educativo individualizzato, al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione.

2. L'erogazione di un contributo mensile ed il rimborso spese rappresentano il riconoscimento concreto del grande valore sociale dell'affidamento e della sua natura di servizio pubblico, oltre a concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che si frappongono alla disponibilità all'affido.

3. Il contributo mensile rappresenta un importante sostegno per la realizzazione del progetto di affidamento familiare; deve essere indipendente dalle condizioni economiche degli affidatari e proporzionato all'effettivo impegno ed alle spese sostenute dagli stessi. E' inteso che la gestione del minore d'età in affidamento deve essere ispirata ai criteri di normale economia familiare.

4. Gli affidatari sono civilmente responsabili dei danni eventualmente provocati a terzi dal minore d'età in affidamento e degli accidentali infortuni che capitassero al minore durante l'affidamento. Per questo è prevista la stipula di contratti assicurativi per Infortuni e Responsabilità Civile e verso Terzi (RCT) a favore del minore affidato da parte dell'Unione dei Comuni "Adige Guà".

5. L'impegno economico dovrà essere valutato e stabilito nell'ambito del progetto redatto dal servizio sociale referente.

L'importo del contributo mensile deve essere calcolato in modo differenziato a seconda della tipologia di affidamento o solidarietà tra famiglie realizzati, mentre la copertura assicurativa per Infortuni e Responsabilità Civile e verso Terzi (RCT) a favore del minore affidato saranno sempre garantite anche nelle forme di solidarietà tra famiglie.

L'erogazione del contributo economico mensile e l'attivazione assicurativa sono a carico dell'Unione dei Comuni "Adige Guà", con rimborso da parte del Comune aderente di residenza del minore, e vengono attivate dal momento in cui il minore d'età è collocato presso gli affidatari.

Per la quantificazione del contributo mensile si fa riferimento alla legislazione regionale, così come recepita nell'allegato A).

6. E' fatto assoluto divieto tra gli affidatari e la famiglia d'origine corrispondere o ricevere denaro o contribuzioni economiche in qualsiasi forma in ragione dell'affido.

7. La famiglia d'origine del minore affidato, anche nei casi di affidamento giudiziario, su proposta del servizio sociale professionale e/o per disposizione dell'autorità che emette il provvedimento di affidamento, può essere chiamata a contribuire alle spese di mantenimento del minore in base alle proprie concrete possibilità.

ART. 22 ASSEGGNI, DETRAZIONI E CONGEDI

1. Nel caso di affido completo, consensuale o giudiziale, al contributo economico mensile spettante possono essere sommati gli importi degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali che l'Autorità Giudiziaria abbia disposto di erogare in favore degli affidatari, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della Legge 2001, n. 149, e quelle che l'Autorità Giudiziaria abbia destinato alle spese per il mantenimento e l'istruzione del minore, ai sensi degli artt. 369 e 371 del codice civile.

2. Sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art. 12 del DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Anche questa possibilità va richiesta e dovrà essere disposta dall'Autorità Giudiziaria.

3. Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'alt. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" stabilisce che gli affidatari hanno gli stessi diritti previsti per i genitori naturali, in materia di:

- congedo per maternità e paternità, congedo parentale, congedi per riposi giornalieri,
- congedo per malattia e flessibilità dell'orario di lavoro.

4. Se si tratta di un affidamento di un bambino con handicap in situazione di gravità accertata, gli affidatari possono usufruire dei diritti previsti dall'art. 33 della legge 104 del 1992.

ART. 23 RIMBORSO SPESE

1. Il Progetto Educativo Individualizzato predisposto dai Servizi Sociali potrà prevedere il diritto al rimborso per spese straordinarie sostenute per l'accudimento e la cura del minore d'età.

Si considerano spese straordinarie quelle relative a:

- il primo corredo del minore nel caso in cui questo sia privo di vestiario idoneo al decoro e/o alla stagione;
- le spese di carattere sanitario non coperte dal S.S.N. e particolarmente onerose (superiori al ticket fissato) ove non rimborsabili secondo la normativa vigente;
- le spese per l'acquisto di libri scolastici ove non rimborsabili dalla normativa vigente;
- altre spese da valutare in base al progetto educativo individualizzato. Le spese relative alla partecipazione ad attività extrascolastiche (sportive, ricreative, associative) non individuate all'interno del progetto educativo individualizzato, sono rimborsate sino ad un massimo annuo corrispondente all'importo di una mensilità minima INPS e a fronte di documenti amministrativi comprovanti la spesa.

ART. 24 MAGGIORE ETÀ'

1. Per i minori d'età che al compimento del diciottesimo anno si trovino in affidamento familiare residenziale a terzi e per i quali il progetto non sia ancora giunto a conclusione, su specifica proposta che ne contenga le dovute motivazioni da parte dei Servizi Sociali competenti, e recepito il consenso del ragazzo, è possibile effettuare una proroga dell'intervento per un periodo di tempo che dovrà essere definito ed indicato nella stessa proposta di prosecuzione e comunque non esteso oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

ART. 25 RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute nella legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

**DETERMINAZIONI PER IL SOSTEGNO ECONOMICO
ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA**

(d.g.r. n. 3791 del 2 dicembre 2008)

Tabella (DGR 675/2008)

<p>A) AFFIDAMENTO CONSENSUALE ETERO FAMILIARE Disposto dall'ente locale su proposta del servizio sociale territoriale, reso esecutivo dal Giudice Tutelare, nel caso in cui la famiglia di origine abbia espresso il proprio consenso all'affidamento del minore.</p>	<p>Contributo mensile: assegnato per ogni minore in affidamento a sostegno degli affidatari, ad eccezione di chi ha un legame parentale (affido intra familiare)</p>
<p>A1) Affidamento residenziale</p>	<p>Contributo di un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti</p>
<p>A2) Affidamento diurno o a tempo parziale con durata media di almeno 25 ore settimanali (con o meno parziale residenzialità).</p>	<p>Contributo pari alla metà di un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti</p>
<p>A3) Affidamento di minori certificati ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92</p> <p>A4) Affidamento di minori di anni 2</p>	<p>Contributo massimo doppio di un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti</p>
<p>A5) Affidamento di minori con età superiore ai 16</p>	<p>Contributo di un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti, maggiorato del 25%</p>
<p>B) AFFIDAMENTO GIUDIZIALE (SIA ETERO CHE INTRA FAMILIARE) Affidamento in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni quando i genitori esercenti la patria potestà o il tutore, rifiutano il consenso all'inserimento in un altro contesto familiare, ai sensi degli artt. 330, 333, 336 del codice civile</p>	<p>Contributo mensile assegnato per ogni minore in affidamento</p>
<p>B1) Affidamento residenziale</p>	<p>Contributo di un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti</p>

<p>B2) Affidamento diurno o a tempo parziale con durata media di almeno 25 ore settimanali (con o meno parziale residenzialità).</p>	<p>Contributo pari alla metà di un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti.</p>
<p>B3) Affidamento di minori certificati ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92</p> <p>B4) Affidamento di minori di anni 2</p>	<p>Contributo massimo doppio di un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti</p>
<p>B5) Affidamento di minori con età superiore ai 16</p>	<p>Contributo di un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti, maggiorato del 25%</p>

Possono essere previste da ogni singola Amministrazione Comunale forme di rimborso - diretto o indiretto - per tipologie di affido (affidi diurni inferiori alle 25 ore settimanali) o forme di solidarietà tra famiglie anche dove non sia previsto ai sensi della DGR 675/2008